

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

7 MAR. 2000

ADDI' 7 MAR. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
CONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
..... OMISSIS

ASSENTI: BONADONNA - MARRONI - META

DELIBERAZIONE N° 707

OGGETTO: Autonotifica al Presidente e all'Assessore  
l'Accordo di Tecnica ex art 27 della 186/90 M.M. e tutti i capitoli del  
Comune di Monte Parioli (RM) concernente la valorizzazione dell'ambiente  
nell'ambito di competenza del Comune di Monte Parioli (RM) in località  
Tranquilla e l'approvazione della convenzione conente al PRGC.



**OGGETTO:** Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di programma ex art. 27 della L. 8/6/90 n. 142 e s.m.i. proposto dal Comune di Monte Porzio Catone (RM), concernente la realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Monte Porzio Catone (RM) in località Sonnino e l'approvazione della connessa variante al P.R.G.C.

*LA GIUNTA REGIONALE*  
**PREMESSO**

**Che** il Comune di Monte Porzio Catone è dotato di un impianto di depuratore, sito in località Sonnino, della capacità reattiva di circa 4000 abitanti equivalenti;

**Che** il medesimo è stato approvato con delibera di Consiglio comunale 31 luglio 1978 n. 72 e ampliato con delibera di Consiglio comunale 5 gennaio 1981 n. 6;

**Che** la realizzazione dell'impianto in parola è avvenuta in assenza dell'autorizzazione ex art. 7 della L. 29.01.1939, n. 1497, necessaria per l'apposizione di vincolo paesistico giusto D.M. 2 aprile 1954 e D.M. 7 settembre 1962;

**Che** l'intervento ha interessato un'area destinata dal vigente PRGC (approvato con D.P.G.R. 7 ottobre 1972 n. 173) a zona agricola e dalla variante generale al PRG (adottata dal Consiglio comunale con delibera di C.C. 6 agosto 1998 n. 60), a zona "I - aree servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse locale";

**Che** l'avvenuto ampliamento del bacino d'utenza, dovuto alla espansione edilizia dell'ultimo decennio ed il previsto ampliamento, dovuto alla espansione conseguente anche alle previsioni della variante generale al PRG hanno comportato la necessità di potenziare l'impianto di depurazione esistente;

**Che** al fine di acquisire i pareri ed i nulla osta previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, il Comune di Monte Porzio Catone ha avanzato alla Regione Lazio richiesta di indizione di apposita Conferenza di servizi, finalizzata alla conclusione di Accordo di Programma, con nota n. 12810 del 21 settembre 1999;

**Che** la medesima Amministrazione comunale ha chiesto all'Ufficio regionale autonomo pareri ambientali di rilasciare in sede di Conferenza di servizi il parere paesaggistico, di cui all'art. 7 della l. 29.01.1939 n. 1497, per la nuova opera, mentre ha chiesto il rilascio di un parere postumo relativamente al depuratore esistente, per avvalersi di quanto previsto dall'art. 13 della L. 28.02.1985, n. 47;

**CONSIDERATO**

**Che** la giurisprudenza, in merito all'ammissibilità di un'autorizzazione postuma per opere realizzate in area vincolata, ha ritenuto sussistere "... la permanenza in capo alla Regione (...) della potestà di concedere l'autorizzazione paesaggistica anche dopo l'edificazione, qualora l'autore dell'abuso si avvalga della sanatoria in base all'art. 13 della L. 28.02.1985 n. 47, salvo restando il potere del Comune di accertare l'effettiva rispondenza dell'opera ai requisiti previsti dalla norma per il rilascio della concessione" (TAR del Lazio, 2<sup>a</sup> Sezione - sentenza 21 dicembre 1994 n.1557);

**Che** negli stessi termini si sono espressi: TAR del Lazio, II Sezione, con sentenza 2 marzo 1995 n. 525; TAR del Lazio, II Sezione, con sentenza 17 marzo 1995 n. 464;



TAR di Lecce, con sentenza 28 novembre 1997, n. 682; TAR di Napoli, con sentenza 27 gennaio 1998, n. 281; TAR di Salerno, con sentenza 23 febbraio 1998, n. 97; TAR di Venezia, con sentenza 5 maggio 1997, n. 880; TAR di Cagliari, con sentenza 3 marzo 1998 n. 154; TAR del Lazio, Sezione II bis, con ordinanza cautelare dell'8 luglio 1999;

**Che** l'art. 13 della L. 28.2.1985, n. 47 prevede la conformità, delle opere da sanare, agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'abuso o al momento della richiesta;

**Che** il Consiglio comunale di Monte Porzio Catone ha approvato con delibera 18 maggio 1998 n. 33 in variante al PRG vigente, ai sensi dell'art. 1 della L. 3 gennaio 1978, n.1 l'intero progetto dell'impianto di depurazione comprendente sia l'impianto esistente che il suo ampliamento;

**Che** il medesimo Consiglio comunale ha adottato variante generale al vigente PRG con delibera 6 agosto 1998, n. 60, nella quale la destinazione della zona interessata dal depuratore e dal suo ampliamento varia da zona agricola a zona "F - aree servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico" sottozona "F1 - attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse locale";

**Che** tale variante urbanistica è stata ritenuta ammissibile dal competente settore regionale nel corso della Conferenza di servizi del 30 novembre 1999;

#### RICHIAMATI

- la circolare del Ministero dei LL.PP. - Ufficio Studi e Legislazione, prot. 2241 U.L. del 17 giugno 1995 nel punto in cui al capitolo 2, pag. 12, recita: "Il provvedimento emesso per un'opera già realizzata deve essere considerato non tanto una sanatoria (in quanto non sana una situazione di sostanziale illegittimità, eliminabile solo con un provvedimento "condono"), quanto una autorizzazione legittimamente rilasciata "ora per allora";
- il parere del consulente legale della Giunta regionale rilasciato in sede di Conferenza di servizi interna convocata dalla Presidenza della Regione Lazio e svoltasi il decorso 8 aprile 1999, in merito all'applicabilità del dettato della circolare all'intervento in epigrafe - in quanto opera destinata a soddisfare interessi generali - ed in merito all'autorizzazione "ora per allora";
- la direttiva diramata in data 2 novembre 1999 prot. n. 8365 dall'Assessore regionale p.t. all'Urbanistica e Casa in ordine all'ammissibilità dell'autorizzazione in via postuma ai sensi dell'art. 7 dalla L. 29.01.1939, n. 1497 alle opere realizzate senza titolo su aree assoggettate a vincolo paesaggistico;

#### CONSIDERATO

**Che** aderendo alla richiesta avanzata dal Comune con nota n. 12810 del 21 settembre 1999, il Presidente della Regione Lazio ha convocato apposita Conferenza di servizi per verificare la possibilità di concludere l'Accordo di Programma proposto dall'Amministrazione comunale;

**Che** nell'ambito della medesima, svoltasi in Roma nei giorni 16 e 30 novembre 1999, si è verificata tale possibilità, sono stati contestualmente acquisiti i pareri ed i nulla osta di rito sull'intervento e sulla connessa variante urbanistica - inerente l'intero impianto di



depurazione oltre che il suo ampliamento – ed è stata concessa l'autorizzazione in via postuma ai fini del vincolo paesaggistico;

Che l'Assessore regionale p.l. all'Urbanistica e Casa e il dirigente dell'Ufficio regionale autonomo pareri ambientali con nota n. 9032/99 del 22 dicembre 1999 hanno rilasciato il formale parere paesaggistico favorevole "ora per allora";

Che con nota n. 19684 datata 3 febbraio 2000, assunta al protocollo della Presidenza della Giunta regionale il 14 febbraio 2000, prot. n. 70376, il Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio ha rilasciato parere favorevole;

### PRESO ATTO

- Del verbale della Conferenza di servizi del 30 novembre 1999 sull'autorizzazione ora per allora decisa in tale sede;
- Dello schema di Accordo di Programma;

### VISTI

I seguenti elaborati progettuali:

- Tavola unica (contenente 8 elaborati di progetto);
- A1 relazione tecnica;
- A2 analisi dei prezzi;
- A3 elenco dei prezzi unitari;
- A4 computo metrico estimativo;
- A5 capitolato speciale d'appalto;
- Sip - studio di inserimento paesistico.

### CONSIDERATO

Che l'opera riveste carattere di pubblica utilità;

### RITENUTO

- Di aderire all'Accordo di programma necessario per la realizzazione dell'opera;
- Di ratificare conseguentemente l'autorizzazione in via postuma concessa in sede di Conferenza di servizi ai fini del vincolo paesaggistico;

### DELIBERA

- Di aderire all'Accordo di programma per la realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Monte Porzio Catone (RM) in località Sonnino, in variante al vigente P.R.G.C.;
- Di ratificare, come ratifica, l'autorizzazione in via postuma ai fini del vincolo paesaggistico, nei termini deliberati nell'ambito della Conferenza di servizi conclusasi il 30 novembre 1999;
- Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma in parola.

Ai sensi dell'art. 17 comma 32 della L. 15.5.1997 n. 127, la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI

IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI



21 LUG. 2000

# REGIONE LAZIO

PRESIDENZA DELLA GIUNTA  
SETTORE PROGRAMMA GIUNTA  
*Ufficio Conferenze di servizi  
e Accordi di programma*

ALLEG. alla DELIB. N. 304  
DEL 7 MAR 2000

## ACCORDO DI PROGRAMMA

ex art. 27 della L.8 giugno 1990 n. 142 e s.m.i. per la realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Monte Porzio Catone (RM) in località Sonnino e l'approvazione della connessa variante al P.R.G.C.

### PREMESSO

Che il Comune di Monte Porzio Catone è dotato di un impianto di depuratore, sito in località Sonnino, della capacità reattiva di circa 4000 abitanti equivalenti;

Che il medesimo è stato approvato con delibera di Consiglio comunale 31 luglio 1978 n. 72 e ampliato con delibera di Consiglio comunale 5 gennaio 1981 n. 6;

Che la realizzazione dell'impianto in parola è avvenuta in assenza dell'autorizzazione ex art. 7 della L. 29.01.1939, n. 1497, necessaria per l'apposizione di vincolo paesistico giusto D.M. 2 aprile 1954 e D.M. 7 settembre 1962;

Che l'intervento ha interessato un'area destinata dal vigente PRGC (approvato con D.P.G.R. 7 ottobre 1972 n. 173) a zona agricola e dalla variante generale al PRG (adottata dal Consiglio comunale con delibera di C.C. 6 agosto 1998 n. 60), a zona "F - aree servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse locale";

Che l'avvenuto ampliamento del bacino d'utenza, dovuto alla espansione edilizia dell'ultimo decennio ed il previsto ampliamento, dovuto alla espansione conseguente anche alle previsioni della variante generale al PRG hanno comportato la necessità di potenziare l'impianto di depurazione esistente;

Che al fine di acquisire i pareri ed i nulla osta previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, il Comune di Monte Porzio Catone ha avanzato alla Regione Lazio richiesta di indizione di apposita Conferenza di servizi, finalizzata alla conclusione di Accordo di Programma, con nota n. 12810 del 21 settembre 1999;

Che la medesima Amministrazione comunale ha chiesto all'Ufficio regionale autonomo pareri ambientali di rilasciare in sede di Conferenza di servizi il parere paesaggistico, di cui all'art. 7 della L. 29.01.1939 n. 1497, per la nuova opera, mentre ha chiesto il rilascio di un parere postumo relativamente al depuratore esistente, per avvalersi di quanto previsto dall'art. 13 della L. 28.02.1985, n. 47;

### CONSIDERATO

Che la giurisprudenza, in merito all'ammissibilità di un'autorizzazione postuma per opere realizzate in area vincolata, ha ritenuto sussistere "... la permanenza in capo alla Regione (...) della potestà di concedere l'autorizzazione paesaggistica anche dopo l'edificazione, qualora l'autore dell'abuso si avvalga della sanatoria in base all'art. 13 della L. 28.02.1985 n. 47, salvo restando il potere del



Comune di accertare l'effettiva rispondenza dell'opera ai requisiti previsti dalla norma per il rilascio della concessione" (TAR del Lazio, 2<sup>a</sup> Sezione - sentenza 21 dicembre 1994 n.1557);

**Che** negli stessi termini si sono espressi: TAR del Lazio, II Sezione, con sentenza 2 marzo 1995 n. 525; TAR del Lazio, II Sezione, con sentenza 17 marzo 1995 n. 464; TAR di Lecce, con sentenza 28 novembre 1997, n. 682; TAR di Napoli, con sentenza 27 gennaio 1998, n. 281; TAR di Salerno, con sentenza 23 febbraio 1998, n. 97; TAR di Venezia, con sentenza 5 maggio 1997, n. 880; TAR di Cagliari, con sentenza 3 marzo 1998 n. 154; TAR del Lazio, Sezione II bis, con ordinanza cautelare dell'8 luglio 1999;

**Che** l'art. 13 della L. 28.2.1985, n. 47 prevede la conformità, delle opere da sanare, agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'abuso o al momento della richiesta;

**Che** il Consiglio comunale di Monte Porzio Catone ha approvato con delibera 18 maggio 1998 n. 33 in variante al PRG vigente, ai sensi dell'art. 1 della L. 3 gennaio 1978, n.1 l'intero progetto dell'impianto di depurazione comprendente sia l'impianto esistente che il suo ampliamento;

**Che** il medesimo Consiglio comunale ha adottato variante generale al vigente PRG con delibera 6 agosto 1998, n. 60, nella quale la destinazione della zona interessata dal depuratore e dal suo ampliamento varia da zona agricola a zona "F - aree servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico" sottozona "F1 - attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse locale";

**Che** tale variante urbanistica è stata ritenuta ammissibile dal competente settore regionale nel corso della Conferenza di servizi del 30 novembre 1999;

#### RICHIAMATI

- la circolare del Ministero dei LL.PP. - Ufficio Studi e Legislazione, prot. 2241 U.L. del 17 giugno 1995 nel punto in cui al capitolo 2, pag. 12, recita: "Il provvedimento emesso per un'opera già realizzata deve essere considerato non tanto una sanatoria (in quanto non sana una situazione di sostanziale illegittimità, eliminabile solo con un provvedimento "condono"), quanto una autorizzazione legittimamente rilasciata "ora per allora";
- il parere del consulente legale della Giunta regionale rilasciato in sede di Conferenza di servizi interna convocata dalla Presidenza della Regione Lazio e svoltasi il decorso 8 aprile 1999, in merito all'applicabilità del dettato della circolare all'intervento in epigrafe - in quanto opera destinata a soddisfare interessi generali - ed in merito all'autorizzazione "ora per allora";
- la direttiva diramata in data 2 novembre 1999 prot. n. 8365 dall'Assessore regionale p.t. all'Urbanistica e Casa in ordine all'ammissibilità dell'autorizzazione in via postuma ai sensi dell'art. 7 dalla L. 29.01.1939, n. 1497 alle opere realizzate senza titolo su aree assoggettate a vincolo paesaggistico;

#### CONSIDERATO

**Che** aderendo alla richiesta avanzata dal Comune con nota n. 12810 del 21 settembre 1999, il Presidente della Regione Lazio ha convocato apposita Conferenza di servizi per verificare la possibilità di concludere l'Accordo di Programma proposto dall'Amministrazione comunale;

**Che** nell'ambito della medesima, svoltasi in Roma nei giorni 16 e 30 novembre 1999, si è verificata tale possibilità, sono stati contestualmente acquisiti i pareri ed in nulla osta di rito sull'intervento e sulla connessa variante urbanistica - inerente l'intero impianto di depurazione oltre che il suo ampliamento - ed è stata concessa l'autorizzazione in via postuma ai fini del vincolo paesaggistico.



Che l'Assessore regionale p.t. all'Urbanistica e Casa e il dirigente dell'Ufficio regionale autonomo pareri ambientali con nota n. 9032/99 del 22 dicembre 1999 hanno rilasciato il formale parere paesaggistico favorevole "ora per allora";

Che con nota n. 19684 datata 3 febbraio 2000, assunta al protocollo della Presidenza della Giunta regionale il 14 febbraio 2000, prot. n. 70376, il Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio ha rilasciato parere favorevole;

Tutto quanto sopra premesso quale parte integrante del presente Accordo la Regione Lazio ed il Comune di Monte Porzio Catone convengono quanto segue:

#### Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di quanto esplicitato in premessa è **autorizzato in via postuma** l'impianto di depurazione localizzato sul territorio del Comune di Monte Porzio Catone (RM) - loc. Sonnino - approvato con DD.CC.NN. 72/1978 e 6/1981, ai fini del vincolo paesaggistico;

#### Art. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990 n. 142 e s.m.i. è **approvato l'intervento in oggetto**, quale risulta dai seguenti elaborati progettuali che fanno parte integrante del presente Accordo, fatte salve le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie per ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 4:

- Tavola unica (contenente 8 elaborati di progetto);
- A1 relazione tecnica;
- A2 analisi dei prezzi;
- A3 elenco dei prezzi unitari;
- A4 computo metrico estimativo;
- A5 capitolato speciale d'appalto;
- Sip - studio di inserimento paesistico.

#### Art. 3

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i., ed in relazione a quanto rappresentato e motivato nelle premesse, è **approvata la seguente variante al PRG** vigente del Comune di Monte Porzio Catone:

La destinazione dell'area interessata dall'impianto di depurazione esistente - sito in località Sonnino in territorio del Comune di Monte Porzio Catone - e dell'area interessata dal suo ampliamento varia da zona "agricola" a zona "F - aree servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico", sottozona "F1 - attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse locale";

#### Art. 4

La realizzazione dell'intervento avverrà alle seguenti prescrizioni e condizioni, dettate dagli Enti competenti, che si condividono:

- A) Dovranno essere effettuati dei sondaggi preventivi sul terreno interessato dall'intervento come prescritto dalla Soprintendenza Archeologica per il Lazio;
- La data di inizio di tali sondaggi dovrà essere comunicata con congruo anticipo alla Soprintendenza medesima, la quale potrà seguire i medesimi con proprio personale tecnico;



scientifico e potrà richiedere le opportune varianti ed eventuali spostamenti, qualora rinvenimenti di interesse archeologico lo rendessero necessario;

B) Dovranno essere realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali;

- Il terreno in eccesso di risulta dai lavori di scavo, dovrà essere allontanato presso una discarica autorizzata allo smaltimento;
- Oltre a prestare attenzione a non arrecare danni alle piante presenti nell'area, dovranno essere messi a dimora alberi ad alto fusto all'interno degli spazi liberi non autorizzati per l'ampliamento;
- L'intero impianto, lungo tutto il perimetro, dovrà essere completamente schermato con una serie di alberature sempre verdi di essenze tipiche del luogo;
- Dovrà essere prevista una fascia di rispetto di 100 m. dal perimetro dell'area all'interno della quale si localizza il depuratore e dovranno essere create barriere di verde;
- Nella fase preliminare alla realizzazione del nuovo manufatto, si dovrà procedere all'esecuzione di sondaggi meccanici, ubicati in maniera tale da avere una visione tridimensionale dei terreni interessati dalle nuove opere: tali indagini geognostiche dovranno accertare in modo più puntuale le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni riscontrati, al fine di ottenere i calcoli relativi alla portanza dei terreni e dell'eventuale calcolo dei cedimenti dei terreni interessati dal bulbo delle pressioni trasmesse dalla nuova costruzione;
- Le fondazioni dovranno raggiungere i livelli vulcanici più compatti e quindi essere necessariamente attestate su un unico tipo litologico, evitando le linee di contatto tra le diverse formazioni litologiche;

C) Dovrà essere eseguita un'adeguata regimazione delle acque al fine di evitare qualsiasi fenomeno erosivo lineare ed areale, e per salvaguardare la stabilità del suolo;

- La realizzazione delle opere dovrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico;
- La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche ed in particolare:
  - Legge 2.2.1974 n.64;
  - D.M. Min. LL.PP. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
  - Circ. Regione Lazio del 29.10.1980 n.3317;
  - Circ. Regione Lazio dell'11.9.1982 n. 2950;
  - Circ. Regione Lazio del 23.11.1982 n.769;
  - Circ. Min. LL.PP. del 24.9.1988 n.30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11.3.1988;
  - D.M. LL.PP. 16.1.1966 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi";
  - D.M. LL.PP. 16.1.1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche";
  - Circ. Min. LL.PP. del 10.4.1997 n.65/AA.GG. riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. 16.1.1996;
- Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nello studio geologico allegato al progetto e contenuto nella documentazione necessaria al parere per l'art. 13 L.64/74;
- Dovrà essere eseguita un'adeguata regimazione delle acque allo scopo di non generare spinte idrostatiche aggiuntive, al fine di evitare qualsiasi fenomeno di ruscellamento selvaggio o di erosione lineare ed areale, per salvaguardare la stabilità del suolo;



- Dovranno essere realizzate a fronte degli scavi dei rilevati adeguate opere di contenimento e le scarpate e le superfici nude che si fossero formate a seguito dei lavori, dovranno essere opportunamente profilate, sistemate e stabilizzate mediante l'impianto di consorzi vegetali composti da elementi erbacei, cespugliati ed arborei tipici della zona;
- Il materiale terroso o lapideo asportato in fase di scavo, nel caso non si fosse già provveduto, dovrà essere sistemato sul posto, mentre quello esuberante dovrà essere trasportato in discarica autorizzata;
- Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico-sistematori di bioingegneria per prevenire eventuali erosioni lineari ed areali;
- L'interessato dovrà impegnarsi a realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli verranno imposte, qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che attiene l'assetto idrogeologico;
- Dovrà essere rispettata ogni vigente normativa dal punto di vista igienico-sanitario in ordine al trattamento ed allo smaltimento delle acque reflue; l'impianto di smaltimento dovrà essere realizzato secondo le norme della buona tecnica secondo anche quanto descritto del progetto;
- Il controllo sull'osservanza delle prescrizioni di cui al punto C) è affidato al Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato, il quale potrà in caso di situazioni non prevedibili, per quanto di competenza, integrare le prescrizioni di cui sopra.

D) Dovrà essere rispettata la L. 10.5.1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dell'inquinamento, fatto salvo quanto previsto dalla L. 21.1.1994 n. 61.

#### Art. 5

Il presente Accordo sarà approvato con atto formale del Presidente della Regione Lazio e pubblicato sul B.U.R.

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma sarà svolta da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Monte Porzio Catone e composto da rappresentanti dei due Enti interessati, designati dai medesimi.

Tale Collegio sarà costituito dal Sindaco con proprio atto formale.

Poiché il presente Accordo comporta variante allo strumento urbanistico del Comune di Monte Porzio Catone, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Per la Regione Lazio: Il Presidente

Per il Comune di Monte Porzio Catone: Il Sindaco

